



L'osservatorio nazionale amianto si oppone con fermezza alla realizzazione del cementificio

Nella zona di Loc. Stazione Scalo, c'è il rischio di un potenziale pericolo per la salute e per l'imprenditoria agricola e turistica, oltre che per le falde acquifere e per l'atmosfera, qualora fosse avvalorata la Determina regionale n. A01445 del 27/02/2013 che ha escluso il progetto di "Recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di manufatti edilizi in cls" presentato dalla procedura di *Valutazione d'Impatto Ambientale* (V.I.A. e S.M.I.).

Sarà opportuno valutare la possibilità che il TAR si pronunci per verificare se ciò corrisponde a giustizia, tenendo conto tra l'altro che la legittimazione processuale spetta oltre che agli enti pubblici, per i profili di carattere generale, anche ai privati, titolari di diritti soggettivi, per i quali solo il titolare può agire.

Con questo presupposto giuridico coloro che vorranno far verificare la legittimità di queste procedure della Regione Lazio e tutelare i loro diritti individuali, potranno e dovranno agire singolarmente, in modo parallelo con il Comune di Bassano Romano, che a quanto sembra, pare voler agire per il controllo di legittimità.

Eventuali lesioni ambientali potrebbero determinare oltre al rischio per la salute anche una svalutazione delle attività agricole ed imprenditoriali, oltre che delle proprietà, anche immobiliari, oltre al pregiudizio per la salute e la salubrità della vita, da vantarsi come diritto DIRITTO A VIVERE IN UN AMBIENTE SANO EVITANDO IMMISSIONI MOLESTE (Art. 8 C.E.D.U.).

Il Comune di Bassano Romano intende promuovere un ricorso al TAR di cui gli amministratori parleranno ai concittadini bassanesi MARTEDI 30 APRILE 2013 alle ore 18 presso la Biblioteca Comunale.

Il sig. Carlo Leoni di Bassano Romano ha invece interessato l'Osservatorio Nazionale Amianto nelle persone del Presidente Avv. Ezio Bonanni e dell' Avv. Barbara Costa, i quali agiranno nei modi e termini di legge, affinché non si corrano rischi di lesione dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, sia in senso collettivo sia in senso più propriamente individuale, alla luce dei seguenti principi:

Molte le sentenze a sostegno del ricorso al TAR in materia di inquinamento:

- ✓ Già nel 2006 la Corte Europea ha confermato il DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE contro le IMMISSIONI INQUINANTI DA STABILIMENTO INDUSTRIALE situato vicino ad abitazioni AUTORIZZATO DALLA REGIONE
- ✓ **La salute (bene tutelato dagli artt. 32 Cost. e 2059 c.c.)** va intesa come stato di benessere psicofisico la cui lesione viene determinata da ogni immissione idonea a provocare stress, esasperazione e tensione psicologica anche a rescindere dalla prova dell'esistenza di patologie (**sentenza del Tribunale di Mantova del 5 novembre 2004**).
- ✓ Per aversi **inquinamento atmosferico** è sufficiente che l'alterazione dell'atmosfera incida negativamente sui beni naturali o anche semplicemente sull'uso di essi mentre NON E' necessario il pericolo di danno alla salute dell'uomo per la presenza di sostanze inquinanti o tossiche o nocive (**Cassazione penale sez. III, 11 dicembre 1991. Il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203"**)
- ✓ Quindi può costituire **molestia** anche il semplice arrecare alle persone **generalizzata preoccupazione** ed allarme circa **eventuali danni alla salute da esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti** (**Cass. del 7 aprile 1994, n. 6598**).
- ✓ **Le emissioni odorifere moleste** alle persone possono integrare, con gli altri presupposti di legge, il reato di cui all'**art. 674 del codice penale**.